



## Argomenti a supporto

### 1. *Principali vantaggi*

La proposta di cui si sono appena tratteggiati i contorni costituisce una vera e propria «riforma», che non si limita a risolvere provvisoriamente qualche problema più o meno importante, bensì fornisce una risposta strutturale e durevole alle difficoltà incontrate.

In particolare, essa consente:

- di definire un numero di cause equivalente al numero di cause instaurate, arrestando così l'incremento del numero di cause pendenti;
- di iniziare a smaltire l'arretrato di cause pendenti;
- di ridurre la durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dunque di diminuire i rischi di condanna dell'Unione per violazione del termine ragionevole;
- di semplificare l'architettura giudiziaria dell'Unione europea e di favorire la coerenza della giurisprudenza;
- di guadagnare in flessibilità nel trattamento del contenzioso, potendo il Tribunale, in un intento di buona amministrazione della giustizia, destinare un numero più o meno elevato di giudici ad una o più sezioni, a seconda dell'evoluzione del contenzioso, o di affidare ad alcune sezioni la cognizione delle cause rientranti in certe materie;
- di risolvere i ricorrenti problemi connessi con la designazione di giudici supplementari presso il Tribunale e con la designazione dei giudici del TFP, ma anche i problemi derivanti da una mancata designazione al termine di un mandato o dalla temporanea assenza di un membro;
- di restituire alla Corte la competenza a statuire su impugnazione in materia di funzione pubblica dell'Unione, rendendo così superfluo il procedimento di riesame (che è un procedimento la cui attuazione si è rivelata alquanto complessa), come pure la funzione di giudice ad interim presso il TFP.

## 2. *Mancanza di alternative*

È senz'altro vero che il TFUE prevede varie possibilità per far fronte ad un incremento del contenzioso portato dinanzi ai giudici dell'Unione e che, tra queste possibilità, figura la creazione di uno o più tribunali specializzati. Orbene, per le circostanze summenzionate e tenuto conto di alcune caratteristiche proprie dei tribunali specializzati, la Corte di giustizia ritiene che la creazione di tali tribunali non costituisca un'alternativa percorribile.

Questo per varie ragioni:

- Un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale non sarebbe in grado, da solo, di fornire una soluzione sufficiente ai problemi constatati. Se è vero che le cause in materia di proprietà intellettuale costituiscono, in termini numerici, una parte considerevole del contenzioso portato dinanzi al Tribunale, il loro trasferimento ad un tribunale specializzato in questa materia non potrebbe risolvere il problema in maniera durevole, in quanto l'«alleggerimento» che ne risulterebbe sarebbe presto compensato dall'aumento costante del numero di cause instaurate dinanzi al Tribunale in generale. Inoltre, secondo le statistiche attuali, un terzo delle cause rientranti nella materia della proprietà intellettuale ritornerebbe al Tribunale sotto forma di impugnazioni proposte contro le decisioni del tribunale specializzato.
- La creazione di un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale potrebbe, tutt'al più, ridurre il carico di lavoro per quanto riguarda la materia nella quale esso sarà competente a dirimere le controversie, e non presenterebbe dunque alcun interesse al fine di introdurre un alleggerimento più spinto, includente altre materie, come il congelamento di fondi o il REACH, a meno che l'intenzione non sia di creare in parallelo ulteriori tribunali specializzati.
- La creazione di nuovi giudici specializzati aumenta il rischio di pregiudicare l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, in quanto vi sarebbero sempre due organi che possono essere investiti di questioni simili, uno per via pregiudiziale (la Corte), l'altro tramite impugnazione (il Tribunale), in aggiunta ai problemi connessi a un probabile aumento del numero di riesami.
- I piccoli organi giurisdizionali non sono flessibili. Se il numero di cause aumenta fortemente, l'organo rischia di non essere in grado di farvi fronte; all'inverso, se il numero di cause nel settore in questione diminuisce drasticamente, i giudici in questione rischiano rapidamente di trovarsi materialmente disoccupati.
- I piccoli organi giurisdizionali presentano debolezze strutturali connesse al modo di designarne i componenti (difficoltà nella nomina dei giudici membri) e

alle loro modalità di funzionamento, stante che l'assenza di uno o due giudici è suscettibile di determinare una paralisi di funzionamento dell'organo. Se all'inizio tali debolezze e, in particolare, la loro entità non erano granché prevedibili, la loro indubitabile esistenza e persistenza nel momento attuale non suggeriscono per nulla di prendere il TFP come modello per la creazione di altri tribunali specializzati. Proprio al contrario, qualsiasi evoluzione del sistema giudiziario dell'Unione dovrebbe evitare di ricorrere ad elementi che l'esperienza abbia dimostrato – e tuttora dimostri – non adatti a contribuire ad un funzionamento agile ed efficace degli organi giurisdizionali dell'Unione.

Questa conclusione non viene pregiudicata dal fatto che la creazione di un ulteriore o, persino, di ulteriori tribunali specializzati potrebbe attenuare il problema di «rappresentanza». Infatti, anche se il numero di posti sarebbe in tal modo più elevato e gli Stati membri potrebbero eventualmente dividere più facilmente tra loro i posti da ricoprire, questo non cambierebbe assolutamente il fatto che gli Stati membri non hanno un controllo totale sulla procedura di nomina dei membri dei tribunali specializzati. Ove si segua il modello del TFP nell'ambito della creazione di un nuovo tribunale specializzato, i posti di giudici così creati saranno aperti alla competizione tra le persone interessate. Inoltre, è un comitato di selezione ad esaminare le candidature e a formare un elenco che sottopone al Consiglio. Pertanto, anche se la totalità dei posti disponibili nei tribunali specializzati potrebbe raggiungere il numero degli Stati membri, non vi è alcuna garanzia che il comitato o i comitati adatteranno le loro proposte in modo tale che l'interesse degli Stati membri ad essere tutti «rappresentati» nei tribunali specializzati venga sempre preso in considerazione. In aggiunta, sarebbe assai delicato sul piano giuridico imporre a tali comitati di escludere d'ufficio e automaticamente tutte le candidature presentate da cittadini di Stati membri la cui nazionalità sia già «rappresentata» nella composizione di un altro tribunale specializzato. Infine, sarebbe incompatibile con il principio di non discriminazione sancito dal diritto primario dell'Unione non permettere ai cittadini di alcuni Stati membri di presentare la loro candidatura ad un posto di giudice in un tribunale specializzato per il semplice fatto che una persona avente la medesima cittadinanza esercita le funzioni di giudice in un altro tribunale specializzato dell'Unione. Occorre notare in questo contesto che, se è pur vero che il Consiglio è chiamato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato I dello Statuto della Corte, ad assicurare una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica, ciò non ha affatto come conseguenza che qualsiasi candidatura di una persona avente una cittadinanza già «rappresentata» nel TFP sia per ciò solo esclusa dalla procedura di selezione.

### *3. Aspetti specifici concernenti il TFP*

Le nomine al TFP non sono mai state cosa facile. Sin dalla creazione di questo tribunale, esistevano delle divergenze di opinione in ordine al punto se il comitato o i comitati incaricati di esaminare le candidature e di proporre al Consiglio un elenco di candidati idonei dovessero astenersi dal presentare la propria proposta sotto forma di un elenco suddiviso in base ai meriti dei candidati, al fine di consentire al Consiglio di prendere più liberamente la propria decisione. Allo stesso modo, il quesito se il principio di rotazione dovesse trovare applicazione e, eventualmente, in quale misura, ha dato luogo a prese di posizione fortemente contrastanti.

Anziché scomparire nel corso degli anni, le suddette difficoltà si sono aggravate negli ultimi tempi, e ciò a un punto tale che il Consiglio si trova oggi nell'impossibilità di procedere alle nomine che il diritto primario gli impone di effettuare.

### *4. L'urgenza di pervenire ad una soluzione per lo smaltimento dell'arretrato del Tribunale*

Già nel 2011 la Corte ha sottolineato l'urgenza di pervenire ad una soluzione per lo smaltimento dell'arretrato del Tribunale. Da allora, così come dimostrato dalle cifre ricordate più sopra, la situazione si è ulteriormente deteriorata, sicché l'urgenza è oggi più forte che mai. È dunque indispensabile adottare una soluzione che si presti ad un'attuazione rapida e capace di produrre effetti in un futuro prossimo.

A questo proposito, è importante ricordare che l'attuazione della prima tappa (2015) non esige alcuna modifica dell'architettura giudiziaria dell'Unione e potrebbe dunque intervenire a brevissimo termine. Per contro, qualsiasi creazione di un tribunale specializzato esigerebbe, a norma dell'articolo 257 TFUE, un'iniziativa legislativa della Corte o della Commissione. Visto che l'attuale iniziativa della Corte non prevede una creazione di questo tipo, bisognerebbe ulteriormente elaborare una proposta in tal senso, farla esaminare dagli organi competenti e farla adottare dai due rami dell'autorità legislativa dell'Unione. In aggiunta, un comitato dovrebbe ricevere l'incarico di esaminare le candidature per i posti di giudice di detto tribunale e di sottoporre al Consiglio un elenco di candidati idonei. In seno a quest'ultima istituzione dovrebbe essere raggiunto un consenso in merito alle modalità di designazione di questi giudici. Inoltre, prima di essere pienamente operativo, qualsiasi tribunale dovrebbe disporre di una cancelleria e dotarsi di un regolamento di procedura. Di conseguenza, è difficile ipotizzare che la totalità di questi adempimenti

possa essere espletata in un termine che consentirà veramente al Tribunale di ridurre nel breve periodo il numero di cause dinanzi ad esso pendenti.

In definitiva, occorrerebbe prendere rapidamente, sulla base di un orientamento politico in merito alla proposta nel suo insieme, le misure necessarie per attuare la prima tappa. In termini di procedimento legislativo, questa prima tappa è contemplata dall'iniziativa legislativa della Corte di giustizia del 2011 e si esaurisce con essa. Poi, le modalità delle tappe successive (2016, 2019) dovrebbero essere discusse sulla base di un'iniziativa legislativa della Corte di giustizia che abbia come oggetto la riattribuzione al Tribunale del contenzioso di primo grado relativo alla funzione pubblica dell'Unione, nonché le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia che saranno necessarie in vista dell'integrazione del TFP nel Tribunale. La decisione finale su tali aspetti verrebbe presa nell'ambito dell'esame della suddetta iniziativa legislativa.

I costi della presente proposta vengono specificati in un documento che è unito in allegato. Occorre sottolineare in proposito che i costi della prima tappa non raggiungeranno quelli già previsti a tal fine nell'ambito dell'iniziativa legislativa del 2011 e che sono stati già approvati in linea di principio dalle autorità legislative dell'Unione. L'aggiunta di 7 giudici al Tribunale mediante l'integrazione del TFP si traduce, una volta a regime, in un bisogno di stanziamenti supplementari per 2,4 milioni di euro. I costi per la terza tappa corrispondono, quanto all'importo per posto di giudice (costi per gabinetto e infrastruttura compresi), ai costi per la prima tappa, vale a dire, una volta a regime, approssimativamente un milione di euro per posto di giudice (costi per gabinetto e infrastruttura compresi).

In definitiva, i costi inevitabili, comunque moderati, generati dal raddoppiamento del numero di giudici del Tribunale, dovrebbero essere messi in relazione con i vantaggi che la riforma porta ai cittadini. Poiché i notevoli ritardi nel trattamento dei ricorsi diretti proposti dinanzi al Tribunale hanno gravi conseguenze per i singoli e per le imprese, è dunque l'interesse primario del cittadino ad imporre la riforma.